

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 10 aprile 2020, n. 676  
**“DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei percorsi formativi finanziati dalla Sezione Formazione Professionale. Rettifica AA.DD. n. 511/2020, n. 524/2020, n. 562/2020 e n. 564/2020.**

#### **La Dirigente della Sezione Formazione Professionale**

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

**VISTO** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 106;

**VISTO** il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15.03.2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13.04.2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

**RILEVATO** che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali, tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;

**CONSIDERATO** che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previsioni determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;

**CONSIDERATO** che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020 - in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale - ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola “*producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020*”;

**VISTE** le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto “*Progetti formativi FSE - formazione a distanza*” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020 della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.

Premesso che:

con A.D. n. 511 del 23.03.2020, successivamente rettificato con A.D. n. 547 del 27.03.2020, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato le disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l'attuazione dei percorsi formativi finanziati in esito agli avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019, n. 6/FSE/2019 e n. 1/FSE/2019;

con A.D. n. 524 del 23.03.2020, successivamente rettificato con A.D. n. 548 del 27.03.2020, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato le disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l'attuazione dei percorsi formativi relativi alla misura 2.A dell'avviso multimisura approvato con la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014;

con A.D. n. 562 del 30.03.2020, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato le disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l'attuazione dei percorsi formativi erogati dagli Organismi di formazione in esito agli avvisi pubblici OF/2017, OF/2018 e n. 2/FSE/2019;

con A.D. n. 564 del 30.03.2020, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato le disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l'attuazione dei percorsi formativi erogati dagli Organismi di formazione in esito all'Avviso pubblico n. 5/FSE/2018.

Tutti gli atti dirigenziali citati, tra le altre cose, stabiliscono che *"il soggetto beneficiario che intenda realizzare l'attività formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata"*.

Ora, viste le diverse segnalazioni pervenute da parte degli Organismi Formativi interessati in merito alle caratteristiche delle piattaforme e-learning disponibili in rete, si ritiene di dover integrare la suddetta prescrizione aggiungendo, immediatamente dopo la parentesi, la frase *"o altro sistema equivalente"*.

Pertanto, in ciascuna delle A.A.D.D. richiamate, tale prescrizione dovrà intendersi nella seguente nuova formulazione ***"il soggetto beneficiario che intenda realizzare l'attività formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) o altro sistema equivalente, in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata"***.

Dalle stesse segnalazioni è altresì emerso che l'A.D. n. 562/2020, diversamente dagli altri provvedimenti, contiene la previsione *"(su IP statico dell'ente erogante al fine di permettere il monitoraggio)"*.

Dovendo essere uniforme la modalità di gestione della FAD da parte di questa Sezione e, trattandosi in realtà di un mero errore materiale, la suddetta previsione dovrà intendersi cassata.

<b>VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003</b>
<b>Garanzie alla riservatezza</b>
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
<b>ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01</b>
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

**DETERMINA**

- di modificare le AA.DD. n. 511/2020, n. 524/2020, n. 562/2020 e n. 564/2020 aggiungendo la frase “o altro sistema equivalente”, e quindi riformulando la citata prescrizione in “il soggetto beneficiario che intenda realizzare l’attività formativa in FAD sincrona garantisce la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) o altro sistema equivalente, in grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata”;
- di rettificare l’A.D. n. 562/2020 cassando la previsione “(su IP statico dell’ente erogante al fine di permettere il monitoraggio)”;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 pagine:

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza.

**La Dirigente della Sezione  
Formazione Professionale  
Dott.ssa Anna Lobosco**